

L.R. 5/2020, art. 12  
L.R. 80/1982, art. 3  
L.R. 7/2024, art. 3, c. 32

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2025, n. 220

**Lr 80/1982, art 3, lr 5/2020, art 12, lr 7/2024, art 3, commi 32-34. indirizzi operativi all'amministratore del fondo. criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti in attuazione del programma anticrisi conflitto russo ucraino.**

Allegato 1: Indirizzi operativi all'Amministratore del Fondo ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti in attuazione del Programma Anticrisi conflitto russo ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 e dell'articolo 3, commi da 32 a 34 della legge regionale 7 agosto 2024

**Indirizzi operativi all'Amministratore del Fondo ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti in attuazione del Programma Anticrisi conflitto russo ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 e dell'articolo 3, commi da 32 a 34 della legge regionale 7 agosto 2024**

**1. Criteri e modalità applicabili a tutte le tipologie di conversioni**

La conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse nell'ambito del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino sotto forma di finanziamento, di seguito sovvenzione, si realizza con la rinuncia al rientro o a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati dal Fondo in applicazione della deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2022, n. 474.

Le richieste di sovvenzione sono inoltrate all'Amministratore del Fondo unitamente alle relative domande di finanziamento.

L'amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale dei finanziamenti in sovvenzione contestualmente alla loro concessione.

Per i finanziamenti concessi dal 1° luglio 2024 alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, la sovvenzione è concessa entro il 31 dicembre 2025 nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla GUUE serie L del 15/12/2023.

Per i finanziamenti concessi dal 1° gennaio 2025 alle imprese di produzione di prodotti agricoli, la sovvenzione è concessa entro il 31 dicembre 2025 nel rispetto del Regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla GUUE serie L del 24/12/2013.

**2. Criteri e modalità applicabili alla conversione in sovvenzione dei finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale delle imprese di allevamento del settore zootecnico da latte e del settore cunicolo.**

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	DELLA	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE
25%		8.750,00 euro

**3. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di liquidità derivante**

**dalla realizzazione di progetti finalizzati, nell'ambito di filiere del latte in regione, a consentire la continuità di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte prodotto in unità produttive situate nel territorio regionale.**

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE
50%	70.000,00 euro

**4. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti.**

La misura della sovvenzione è pari a quella dei contributi in conto capitale in alternativa ai quali vengono erogati i finanziamenti.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI)	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (TRASF/COMM PRODOTTI AGRICOLI)
80%	25.000,00 euro	200.000,00 euro

La percentuale massima della sovvenzione è elevata al 100% nel caso di acquisto di terreni agricoli e forestali.

La concessione della sovvenzione realizzata ai sensi del punto 1 è condizionata all'accertamento del regolare completamento degli investimenti per la realizzazione dei quali il finanziamento è concesso in base al quale è confermata, rideterminata o revocata.

**5. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti di cui all'allegato 1 della delibera della Giunta regionale 1619/2022, paragrafi 2, 3, 5, 6, 7**

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla realizzazione dei progetti di investimento di cui all'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 1619 del 28 ottobre 2022, paragrafi 2, 3, 5, 6, 7.

La sovvenzione è concessa nel rispetto delle percentuali massime, degli importi massimi e degli altri criteri e modalità stabiliti con la deliberazione 1619/2022 e nel rispetto dell'importo massimo della sovvenzione complessivamente concesso per ciascun progetto ai sensi della medesima deliberazione.

Nel caso di finanziamenti erogati alle società consortili costituite nell'ambito dei progetti di investimento di cui all'allegato 1, paragrafi 2 e 5 della delibera della Giunta regionale 1619/2022, la sovvenzione può essere concessa, per un importo massimo di 1.000.000,00 di euro ulteriore all'importo già concesso alle medesime società consortili ed all'importo della sovvenzione già complessivamente concesso a ciascun progetto ai sensi della medesima deliberazione 1619/2022. La sovvenzione riguarda il fabbisogno di liquidità necessaria alla realizzazione, da parte delle società consortili costituite nell'ambito dei progetti, di nuovi stabilimenti produttivi destinati ad un utilizzo condiviso con una o più imprese aderenti al progetto che vi trasferiscono la propria sede produttiva. L'importo massimo della predetta sovvenzione concedibile è elevato ad 1.600.000,00 euro nel caso in cui la spesa per la realizzazione dei medesimi stabilimenti superi i 3.000.000,00 di euro.

**6. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui 3, commi da 73 a 75, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24, per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale con la rinuncia a parte del rientro delle quote di ammortamento per sopperite alle esigenze di liquidità aziendali derivanti dalla distruzione di prodotti immobilizzati in magazzino per mancata vendita**

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla distruzione di barbatelle immagazzinate nel magazzino delle imprese produttrici per mancata vendita.

La sovvenzione è concessa nel rispetto delle percentuali massime, degli importi massimi e degli altri criteri e modalità stabiliti con la deliberazione 1619/2022.

**7. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di internazionalizzazione di imprese della filiera agroalimentare regionale del vino**

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti di investimento finalizzati a rafforzare l'aggregazione della filiera agroalimentare regionale del vino e a sviluppare il suo processo di internazionalizzazione.

I progetti di investimento sono realizzati in forma congiunta ed integrata da imprese che svolgono in unità produttive economiche situate sul territorio regionale l'attività di produzione e commercializzazione del vino.

Sono beneficiarie della sovvenzione le singole imprese che aderiscono ai progetti e che sono micro o piccole o medie imprese; nel caso di cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).

Ai progetti di investimento aderiscono almeno 5 imprese.

Le imprese aderenti ai progetti individuano un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle e

di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti.

La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila della filiera con domanda all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di sovvenzione.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
40%	50.000,00

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti, comprendente un cronoprogramma delle azioni e le previsioni di spesa suddivise per tipologie di costi;
- b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;
- c) un preventivo per ciascuna spesa prevista;
- d) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- e) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa.

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) organizzazione e partecipazione in paesi esteri (Ue più extra Ue) a concorsi, fiere, esposizioni ed eventi comprendenti spese di iscrizione, spese di viaggio e trasporto dei prodotti esposti, spese per pubblicazioni e siti web relativi all'evento, affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
- b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare i consumatori e a promuovere i prodotti agricoli e alimentari;
- c) adozione di tecnologie blockchain finalizzate ad internazionalizzare la promozione e la commercializzazione del vino, compresi i relativi costi di formazione manageriale per l'apprendimento delle medesime tecnologie.

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

La sovvenzione è condizionata alla attestazione e dimostrazione dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati in sede di presentazione della richiesta di sovvenzione nonché all'accertamento del regolare completamento del progetto per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti.

**8. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di certificazione e internazionalizzazione di imprese della filiera agroalimentare regionale dei prodotti certificati kosher**

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti di investimento finalizzati a rafforzare l'aggregazione della filiera agroalimentare regionale dei prodotti kosher e a sviluppare il suo processo di certificazione e internazionalizzazione.

I progetti di investimento sono realizzati in forma congiunta ed integrata da imprese che svolgono in unità produttive economiche situate sul territorio regionale l'attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari certificati kosher.

Sono beneficiarie della sovvenzione le singole imprese che aderiscono ai progetti e che sono micro o piccole o medie imprese; nel caso di cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).

Ai progetti di investimento aderiscono almeno 5 imprese.

Le imprese aderenti ai progetti individuano un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle e

di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti.

La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila della filiera con domanda all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di sovvenzione.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
80%	20.000,00

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti, comprendente un cronoprogramma delle azioni e le previsioni di spesa suddivise per tipologie di costi;
- b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;
- c) un preventivo per ciascuna spesa prevista;
- d) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- e) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa.

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) certificazione iniziale di prodotti agricoli e alimentari kosher;
- b) costi per le misure di controllo relative alle produzioni kosher per i tre anni successivi all'anno di certificazione iniziale;
- c) organizzazione e partecipazione in paesi esteri (Ue più extra Ue) a concorsi, fiere, esposizioni ed eventi comprendenti spese di iscrizione, spese di viaggio e trasporto dei prodotti kosher esposti, spese per pubblicazioni e siti web relativi all'evento, affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
- d) pubblicazioni destinate a sensibilizzare i consumatori e a promuovere i prodotti agricoli e alimentari kosher

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

La sovvenzione è condizionata alla attestazione e dimostrazione dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati in sede di presentazione della richiesta di sovvenzione nonché all'accertamento del regolare completamento del progetto per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti.

**9. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale alle imprese cooperative che svolgono attività casearia**

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per l'anticipo delle spese di conduzione e per il fabbisogno di liquidità aziendale alle imprese cooperative che svolgono in regione l'attività casearia.

La sovvenzione è applicata a soccorso dell'aumento dei costi energetici registrato nei cicli produttivi come conseguenza dell'attuale congiuntura originatasi dalla crisi russo-ucraina. In particolare, la sovvenzione è applicata ai maggiori oneri sostenuti per i costi energetici nel 2022 rispetto alla media dei costi energetici sostenuti nel triennio 2019-2021. La percentuale massima della sovvenzione è applicata sia all'ammontare del finanziamento che ai maggiori costi energetici.

I costi energetici sono documentati tramite fatture o altra documentazione fiscale equipollente.

La misura massima della sovvenzione soddisfa, inoltre, le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
40%	100.000,00

**10. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a investimenti per il ripristino del potenziale produttivo delle imprese di allevamento del settore zootecnico**

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla realizzazione di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo delle imprese di allevamento del settore zootecnico ulteriormente compromesso dagli eventi climatici avversi verificatisi dal 13 luglio 2023 al 7 agosto 2023.

Gli investimenti sono finalizzati a ovviare ai danni arrecati alle coperture dei fabbricati agricoli destinati all'allevamento zootecnico dagli eventi climatici avversi verificatisi dal 13 luglio 2023 al 7 agosto 2023.

Sono beneficiarie della sovvenzione le imprese attive nella produzione agricola primaria con unità operativa nelle aree coinvolte dai fenomeni avversi con effetti estremi individuate nei comuni di Basiliano, Bertiole, Bicinicco, Carlino, Castions di Strada, Lestizza, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli, Rivignano Teor, Santa Maria la Longa, Talmassons, Trivignano Udinese, Azzano Decimo, Brugnera, Chions, Porcia, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Sacile e San Vito al Tagliamento.

Sono ritenute ammissibili a finanziamento le spese interamente sostenute dopo la data del 13 luglio 2023, direttamente conseguenti agli eventi climatici avversi verificatisi dal 13 luglio 2023 al 7 agosto 2023 e relative a:

- a) rimozione e smaltimento delle coperture esistenti qualora realizzate in amianto o fibrocemento o vetroresina;
- b) acquisto e posa in opera di nuove coperture in sostituzione di quelle di cui alla lett. a);

- c) spese tecniche nel limite del 5% delle lettere a) e b);
- d) imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

Non sono ritenute ammissibili le spese relative a:

- a) acquisto di beni usati;
- b) lavori in economia eseguiti dal richiedente;
- c) interventi strutturali sulle coperture.

La spesa minima ammissibile a finanziamento per singola domanda di aiuto è pari a euro 20.000. La spesa massima ammissibile a finanziamento per singola domanda di aiuto è pari a euro 200.000,00. La spesa massima ammissibile è inoltre limitata a:

- euro 65,00/mq per la rimozione, lo smaltimento, l'acquisto e la posa in opera delle nuove coperture in sostituzione di coperture realizzate in amianto;
- euro 55,00/mq per la rimozione, lo smaltimento, l'acquisto e la posa in opera delle nuove coperture in sostituzione di coperture realizzate in fibrocemento o vetroresina.

La sovvenzione è cumulabile con eventuali indennizzi assicurativi percepiti o da percepire per i danni subiti alle coperture dei fabbricati fino al limite massimo di spesa sostenuta ammissibile a finanziamento.

È ammessa la presentazione di un'unica domanda di sovvenzione per impresa. Nel caso di più domande del medesimo richiedente è considerata ammissibile solo quella di data posteriore.

La concessione della sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento degli investimenti per la realizzazione dei quali il finanziamento è concesso in base al quale è confermata, rideterminata o revocata.

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per la durata di tre anni dalla data di erogazione del finanziamento la destinazione dei beni immobili oggetto della sovvenzione e la sede o unità operativa nel territorio regionale. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la rideterminazione della sovvenzione in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000.

La misura minima e massima della sovvenzione soddisfa, inoltre, le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MINIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
40%	8.000,00	80.000,00

**11. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione ed il fabbisogno di liquidità aziendale per un progetto di aggregazione riferito alle filiere del sistema agricolo e agroalimentare regionale del settore cerealicolo e oleaginoso**

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi per l'anticipazione delle spese di conduzione e per il fabbisogno di liquidità aziendale alle imprese che raccolgono, conservano e commercializzano prodotti agricoli per il rafforzamento delle filiere del sistema agricolo e agroalimentare regionale, con particolare riferimento alle filiere dei cereali e delle oleaginose, e che aderiscono ad un progetto di aggregazione delle proprie attività.

Il progetto, successivamente alla concessione dei finanziamenti, realizza per ciascuna impresa aderente l'aggregazione di una percentuale minima del 75% dei prodotti raccolti da ogni singola impresa, con l'affidamento degli stessi ad una delle imprese aderenti o ad una impresa costituita dalle imprese aderenti (impresa aggregante) che ha sede operativa nel territorio regionale. Per il calcolo della percentuale minima dei prodotti raccolti si tiene conto della media del peso totale dei prodotti conservati da ciascuna impresa aderente nel triennio 2021-2023 come riscontrabile da documenti contabili delle imprese stesse.

La realizzazione del progetto comporta inoltre, da parte dell'impresa aggregante o delle imprese aderenti, investimenti riguardanti la realizzazione, il miglioramento e l'efficientamento dei propri sistemi produttivi, gestionali e commerciali.

Al progetto aderiscono almeno 3 imprese che, congiuntamente, raccolgono, conservano e commercializzano cereali e colture oleaginose coltivati su una superficie minima pari a 50.000 ettari occupati da tali colture sul territorio regionale. In alternativa, nel caso in cui le imprese aderenti siano cooperative, il progetto interessa un numero minimo di 2.000 soci ovvero di 1.500 soci qualora l'aggregazione avvenga tramite fusione per incorporazione delle imprese aderenti in un unico soggetto.

Le imprese aderenti al progetto individuano un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle o di agevolare e coordinare l'attuazione del progetto.

La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila della filiera con domanda redatta su modello messo a disposizione dall'Amministratore del Fondo ed è inviata anche alle banche erogatrici i finanziamenti.

La sovvenzione è pari al costo degli investimenti del progetto documentati tramite fatture o altra documentazione fiscale equipollente; a tal fine possono essere sostenuti costi per le seguenti tipologie di investimenti:

- a) costruzione, acquisto, miglioramento, ristrutturazione, ampliamento e manutenzioni straordinarie di beni immobili e relative pertinenze, comprese le infrastrutture tecnologiche;
- b) acquisto, realizzazione o miglioramento di impianti e macchinari, compresi impianti energetici a FER posizionati sulle coperture degli immobili o realizzati come impianti agrivoltaici;
- c) acquisto e sviluppo di programmi informatici o diritti d'uso, cloud e soluzioni simili, comprese tecnologie blockchain;
- d) acquisto di brevetti, licenze e marchi commerciali.

Il progetto può contemplare, tra le predette tipologie, investimenti riguardanti progetti strategici con un costo preventivato superiore a euro 10.000.000,00. In questo caso, la loro realizzazione può essere programmata per il tramite di società appartenenti alle filiere del sistema agricolo e agroalimentare regionale costituite successivamente alla presentazione della domanda di sovvenzione e di cui l'impresa aggregante sia socia. Per tale fattispecie, ai fini del calcolo della sovvenzione, sono considerati validi i costi sostenuti per l'acquisizione della partecipazione societaria.

La misura della sovvenzione è limitata al 40% dei finanziamenti erogati.

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti, comprendente un cronoprogramma delle azioni e le previsioni di spesa suddivise per le tipologie di costi;
- b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte di ciascuna impresa aderente e dell'impresa aggregante.

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale dei finanziamenti rinunciando a parte delle quote di ammortamento dei finanziamenti medesimi, per un importo pari a quello della sovvenzione. La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto ed è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.

**12. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativi a progetti di investimento per lo sviluppo del settore della trasformazione e commercializzazione delle carni biologiche**

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti di investimento per lo sviluppo e la valorizzazione delle produzioni ottenute dalla trasformazione e dalla commercializzazione delle carni biologiche per i quali sono stati concessi, ma non erogati, analoghi finanziamenti ai sensi della delibera della Giunta regionale 28 ottobre 2022, n.1619, paragrafo 3.

Sono beneficiari della sovvenzione micro o piccole e medie imprese con unità produttiva economica situata sul territorio regionale, che trasformano carni biologiche e che commercializzano prodotti derivanti dalla trasformazione delle carni biologiche. Se i beneficiari sono cooperative, inoltre, devono essere iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).

Le imprese beneficiarie devono utilizzare servizi accreditati per la certificazione delle carni biologiche e per la tracciabilità della filiera produttiva.

La sovvenzione è richiesta con domanda all'Amministratore del Fondo. Le richieste di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche concedenti i

finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di sovvenzione.

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MINIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)

80%	20.000,00	200.000,00
-----	-----------	------------

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto;
- b) domanda di conversione del finanziamento concesso;
- c) computo metrico preventivo o preliminare di compravendita nel caso di acquisto, realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di immobili;
- d) un preventivo di spesa per ciascuna attrezzatura, macchinario, impianto;
- e) un preventivo di spesa per ciascun servizio di consulenza;

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento di immobili destinati alla trasformazione e commercializzazione di carni biologiche;
- b) acquisto di macchinari, attrezzature e impianti per la trasformazione e commercializzazione di carni biologiche;
- d) spese tecniche nel limite del 10% delle spese di cui alla lettera a);
- e) spese per consulenze relative a servizi di certificazione e di tracciabilità;

Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) autoveicoli o mezzi di trasporto;
- b) spese sostenute prima della presentazione della domanda;
- c) I.V.A. se recuperabile.

L'Amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento concesso, per un importo pari a quello della sovvenzione.

La concessione della sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto di investimento per la realizzazione del quale il finanziamento è stato concesso.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.

**13. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 2, commi da 30 a 34, della legge regionale 27 dicembre 2013, n.23 per la valorizzazione delle produzioni di qualità, di eccellenza e di forte valore identitario attraverso progetti di promo-commercializzazione o di marketing anche territoriale.**

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi alle imprese di trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli che realizzano in forma congiunta ed integrata un progetto di promocommercializzazione o di marketing per la valorizzazione delle produzioni di qualità, di eccellenza e di forte valore identitario.

Ai progetti aderiscono almeno 5 imprese.

Le imprese aderenti ai progetti individuano un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti.

La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila con domanda all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di sovvenzione.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
40%	50.000,00

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti e le previsioni di spesa suddivise per tipologie di costi;
- b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;
- c) un preventivo per ciascuna spesa prevista;
- d) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- e) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa.

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere, esposizioni ed eventi comprendenti spese di iscrizione, spese di viaggio e trasporto dei prodotti esposti, spese per pubblicazioni e siti web relativi all'evento, affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
- b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare i consumatori e a promuovere i prodotti agricoli e alimentari

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

La sovvenzione è condizionata alla attestazione e dimostrazione dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati in sede di presentazione della richiesta di sovvenzione nonché all'accertamento del regolare completamento del progetto per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti.

**14. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a investimenti per il miglioramento del rendimento aziendale e del benessere animale delle imprese di allevamento del settore zootecnico**

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento del rendimento aziendale e del benessere animale delle imprese di allevamento del settore zootecnico.

Sono beneficiarie della sovvenzione le imprese attive nella produzione agricola primaria, limitatamente al settore zootecnico da latte, con unità operativa situata sul territorio regionale.

Sono ritenute ammissibili ai fini della sovvenzione le spese, interamente sostenute dopo la data di presentazione della domanda, relative a:

- a) acquisto di macchinari, attrezzature e impianti legati al ciclo produttivo, comprese le spese di trasporto e installazione;
- b) Imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

Non sono ritenute ammissibili le spese relative a

- a) lavori in economia eseguiti dal richiedente;
- b) interventi su immobili.

La spesa minima ammissibile per singola domanda di aiuto è pari a euro 25.000,00 mentre la spesa massima ammissibile per singola domanda di aiuto è pari a euro 87.500,00.

È ammessa la presentazione di un'unica domanda di sovvenzione per impresa. Nel caso di più domande del medesimo richiedente è considerata ammissibile solo quella di data posteriore.

La concessione della sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento degli investimenti per la realizzazione dei quali il finanziamento è concesso; in base all'ammontare degli investimenti completati e ritenuti ammissibili, inoltre, la sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata.

La misura minima e massima della sovvenzione soddisfa, inoltre, le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MINIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
40%	10.000,00	35.000,00

**15. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a investimenti per il ripristino del potenziale produttivo delle imprese frutticole, floricole e orticole**

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla realizzazione di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo delle imprese di produzione e

trasformazione attive nel settore frutticolo, floricolo e orticolo, danneggiate dagli eventi climatici avversi verificatisi dal 13 luglio 2023 al 7 agosto 2023.

In particolare, gli investimenti sono finalizzati a ovviare ai danni, arrecati dagli eventi climatici avversi verificatisi dal 13 luglio 2023 al 7 agosto 2023, a:

- a) impianti di trasformazione o a parti di essi;
- b) serre per le quali è previsto l'accatastamento.

Sono beneficiarie della sovvenzione le imprese attive nella produzione agricola primaria per il settore floricolo e orticolo nonché quelle attive nella trasformazione di prodotti agricoli per il settore frutticolo, con unità operativa nelle aree coinvolte dai fenomeni avversi con effetti estremi individuate al terzo capoverso del punto 10 del presente Allegato.

Sono ritenute ammissibili le spese interamente sostenute dopo la data del 13 luglio 2023, direttamente conseguenti agli eventi climatici avversi verificatisi dal 13 luglio 2023 al 7 agosto 2023 e relative a:

- a) sostituzione di impianti di trasformazione dei prodotti agricoli, o a parti di essi, nel caso di imprese attive nel settore frutticolo (comprese le spese di trasporto e installazione);
- b) ripristino o sostituzione di serre danneggiate per le quali è previsto l'accatastamento, nel caso di imprese attive nel settore floricolo e orticolo;
- c) imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

Non sono ritenute ammissibili le spese relative a:

- a) acquisto di beni usati;
- b) lavori in economia eseguiti dal richiedente.

Il finanziamento già concesso per singola domanda di aiuto non può essere inferiore a euro 20.000,00 e non può superare euro 300.000,00.

La sovvenzione è cumulabile con eventuali indennizzi assicurativi percepiti o da percepire o altri aiuti pubblici per i danni subiti agli impianti di trasformazione o alle serre per le quali è previsto l'accatastamento, fino al limite massimo di spesa sostenuta ammissibile a finanziamento.

È ammessa la presentazione di un'unica domanda di sovvenzione per impresa. Nel caso di più domande del medesimo richiedente è considerata ammissibile solo quella di data posteriore.

La concessione della sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento degli investimenti per la realizzazione dei quali la sovvenzione è concessa in base al quale è confermata, rideterminata o revocata.

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per la durata di tre anni dalla data di erogazione della sovvenzione, la destinazione dei beni oggetto della sovvenzione e la sede o unità operativa nel territorio regionale. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la decadenza dell'aiuto costituito dalla sovvenzione in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000.

La misura minima e massima della sovvenzione soddisfa, inoltre, le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MINIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
60%	12.000,00	180.000,00

**16. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 per il fabbisogno di liquidità aziendale e applicabili alla sovvenzione, relativi a investimenti per il ripristino del potenziale produttivo delle imprese di mitilicoltura**

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi per il fabbisogno di liquidità aziendale al fine di agevolare la realizzazione di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo delle imprese del settore della mitilicoltura ulteriormente compromesso dagli eventi climatici avversi verificatisi dal 24 ottobre 2023 al 5 novembre 2023.

In particolare, gli investimenti sono finalizzati a ovviare ai danni arrecati alle produzioni delle imprese di mitilicoltura provocati dalle mareggiate verificatesi dal 24 ottobre 2023 al 5 novembre 2023.

Sono beneficiarie della sovvenzione le imprese attive nel settore dell'acquacoltura e che svolgono attività di mitilicoltura, con unità operativa nelle aree coinvolte dai fenomeni avversi con effetti estremi individuate nei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone.

Sono ritenute ammissibili le spese interamente sostenute a partire dal 24 ottobre 2023 e fino al 31 maggio 2024, direttamente conseguenti agli eventi climatici avversi verificatisi dal 24 ottobre 2023 al 5 novembre 2023, e relative all'acquisto e trasporto del novellame di mitilo (*Mytilus galloprovincialis*).

La spesa minima ammissibile a sovvenzione per singola domanda di aiuto è pari a euro 4.000,00. La spesa massima ammissibile a sovvenzione per singola domanda di aiuto è pari a euro 40.000,00.

È ammessa la presentazione di un'unica domanda di sovvenzione per impresa. Nel caso di più domande del medesimo richiedente è considerata ammissibile solo quella di data posteriore. Ciascuna impresa richiedente non deve, inoltre, aver venduto novellame di mitilo (*Mytilus galloprovincialis*) nel periodo di validità delle spese per poter beneficiare della sovvenzione.

La concessione della sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento degli investimenti per la realizzazione dei quali la sovvenzione è concessa, in base al quale è confermata, rideterminata o revocata.

La misura minima e massima della sovvenzione soddisfa, inoltre, le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MINIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
80%	4.000,00	40.000,00

**17. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 per il fabbisogno di liquidità aziendale e applicabili alla sovvenzione, per lo sviluppo del potenziale produttivo delle imprese cooperative di pesca e acquacoltura**

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi per il fabbisogno di liquidità aziendale al fine di agevolare lo sviluppo del potenziale produttivo delle imprese cooperative del settore della pesca e dell'acquacoltura ulteriormente compromesso dalla riduzione delle produzioni di molluschi dovute a motivi eccezionali di carattere ambientale nonché a seguito dei danni provocati dalla proliferazione della specie esotica invasiva denominata "granchio blu".

Sono beneficiarie della sovvenzione le imprese cooperative attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura e che svolgono attività di molluschicoltura, con aree in concessione nelle zone lagunari della regione.

La spesa minima ammissibile a sovvenzione per singola domanda di aiuto è pari a euro 100.000,00. La spesa massima ammissibile a sovvenzione per singola domanda di aiuto è pari a euro 200.000,00.

È ammessa la presentazione di un'unica domanda di sovvenzione per impresa. Nel caso di più domande del medesimo richiedente è considerata ammissibile solo quella di data posteriore.

La concessione della sovvenzione è condizionata all'accertamento della riduzione delle produzioni di molluschi avvenute nel corso del 2024 e del 2023 rispetto alla media delle produzioni del triennio precedente, documentate tramite una relazione tecnica contenente i dati di produzione che confermino detta situazione. Tale relazione deve, inoltre, contenere la descrizione delle linee di sviluppo del potenziale produttivo che verranno realizzate almeno nei prossimi tre anni.

La percentuale della sovvenzione è pari all'80% del finanziamento concesso.

**18. Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020 n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale degli Istituti tecnici Agrari**

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati agli Istituti tecnici Agrari con sede in regione per il fabbisogno di liquidità derivante dalla manutenzione ed efficientamento delle loro imprese agricole.

La misura massima della sovvenzione è pari a 300.000 euro.

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto di investimento;
- b) domanda di finanziamento e di conversione;
- c) computo metrico estimativo nel caso di realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di immobili;
- d) un preventivo per ciascuna spesa prevista.

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento di immobili;
- b) l'acquisto e la manutenzione di macchinari, impianti e attrezzature;
- c) mezzi di trasporto.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica della realizzazione dell'investimento.

**19. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di investimento per il ripristino e lo sviluppo della coltura dell'olivo di cui all'allegato 1, paragrafo 5, della delibera della Giunta regionale 1619/2022**

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi per il fabbisogno di liquidità per investimenti per la produzione di olive e per la commercializzazione e promozione dei prodotti che derivano dalla lavorazione delle stesse, realizzati per efficientare il completamento dei progetti di ripristino e sviluppo della coltura dell'olivo di cui di cui all'allegato 1, paragrafo 5, della delibera della Giunta regionale 1619/2022.

Sono beneficiari della sovvenzione le micro o piccole e medie imprese che producono olive in regione e che sono consorziate o socie di un consorzio o società consortile di cui al paragrafo 5, punto 5 della delibera della Giunta regionale 1619/2022 e, per le attività di commercializzazione e promozione, il medesimo consorzio o società consortile.

Il consorzio o la società consortile assume il compito di rappresentare le imprese al fine di agevolare e coordinare la realizzazione degli investimenti.

La sovvenzione è richiesta dal consorzio o dalla società consortile con domanda all'amministratore del Fondo. Le richieste di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione.

La misura massima della conversione soddisfa le seguenti condizioni:

TIPOLOGIE DI ATTIVITA'	PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
ATTIVITA' DI PRODUZIONE	80%	224.000,00
ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONE	40%	40.000,00

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- Relazione descrittiva del progetto;
- domanda di finanziamento e di conversione;
- Un preventivo per ciascuna tipologia di spesa;

La sovvenzione è concessa a fronte di spese relative alle seguenti tipologie:

- a) L'acquisto di piante certificate;
- b) L'impianto di nuovi uliveti tradizionali o semi-intensivi (massimo 800 p.te/ha), comprese le spese preparatorie dei terreni;
- c) La realizzazione di impianti di irrigazione;
- d) le spese per la commercializzazione e promozione dei prodotti che derivano dalla lavorazione delle olive;

La spesa massima complessivamente ammissibile a ettaro per le spese di cui alle lettere a), b) e c) è pari a euro 15.000,00.

Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) Spese sostenute prima della presentazione della domanda;
- b) IVA se recuperabile.

È altresì ammesso l'acquisto di macchinari e attrezzature da parte di consorzi o società consortile per un utilizzo condiviso tra le imprese socie o consorziate; in questo caso la sovvenzione massima è pari a euro 280.000,00.

Ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento medesimo l'amministratore del fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento dell'investimento per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica della realizzazione dell'investimento.

**20. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 5, commi 1, lettera a e 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli**

La misura della sovvenzione è pari al 40% dei finanziamenti concessi.

**21. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla realizzazione di un progetto di sviluppo delle filiere agroalimentari cerealicole regionali**

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi per il fabbisogno di liquidità aziendale alle imprese che raccolgono, conservano e commercializzano prodotti agricoli per un progetto di sviluppo e potenziamento delle filiere agroalimentari cerealicole regionali che valorizzino le produzioni agricole e alimentari del territorio.

Il progetto, successivamente alla concessione dei finanziamenti, si realizza tramite investimenti riguardanti la conservazione e la commercializzazione di cereali destinati a sostenere filiere agroalimentari presenti sul territorio regionale.

Il progetto è realizzato da imprese che raccolgono, conservano e commercializzano cereali coltivati sul territorio regionale. Il progetto riguarda filiere a cui partecipano almeno 500 imprese. In alternativa, nel caso in cui le imprese siano cooperative, queste presentano un numero minimo di 2.000 soci.

La sovvenzione è richiesta dalle imprese su modello messo a disposizione dall'Amministratore del Fondo ed è inviata anche alle banche erogatrici i finanziamenti.

La sovvenzione è pari al costo degli investimenti del progetto documentati tramite fatture o altra documentazione fiscale equipollente; a tal fine possono essere sostenuti costi per l'acquisto, la realizzazione o il miglioramento di impianti e macchinari per la conservazione dei cereali destinati allo sviluppo di filiere agroalimentari.

La misura della sovvenzione è limitata al 40% dei finanziamenti erogati.

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, comprendente un cronoprogramma delle azioni e le previsioni di spesa suddivise per le tipologie di costi;
- b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte dell'impresa richiedente.

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale dei finanziamenti rinunciando a parte delle quote di ammortamento dei finanziamenti medesimi, per un importo pari a quello della sovvenzione. La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto ed è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.

**22. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla realizzazione di un progetto di sviluppo del settore frutticolo regionale**

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla realizzazione di investimenti finalizzati allo sviluppo del potenziale produttivo delle imprese di conservazione e commercializzazione attive nel settore frutticolo sul territorio regionale

Il progetto è realizzato da imprese che conservano e commercializzano annualmente almeno 150.000 quintali di frutta sul territorio regionale. Nel caso in cui le imprese siano cooperative, queste presentano un numero minimo di 100 soci.

La sovvenzione è richiesta dalle imprese su modello messo a disposizione dall'Amministratore del Fondo ed è inviata anche alle banche erogatrici i finanziamenti.

La sovvenzione è pari al costo degli investimenti del progetto documentati tramite fatture o altra documentazione fiscale equipollente; a tal fine possono essere sostenuti costi per le seguenti tipologie di investimenti:

- a) costruzione, acquisto, miglioramento, ristrutturazione, ampliamento e manutenzioni straordinarie di beni immobili e relative pertinenze, comprese le infrastrutture tecnologiche;
- b) acquisto, realizzazione o miglioramento di impianti e macchinari per la conservazione della frutta;
- c) acquisto e sviluppo di programmi informatici o diritti d'uso, cloud e soluzioni simili, comprese tecnologie blockchain;

La misura della sovvenzione è limitata al 40% dei finanziamenti erogati.

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, comprendente un cronoprogramma delle azioni e le previsioni di spesa suddivise per le tipologie di costi;
- b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte dell'impresa richiedente.

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale dei finanziamenti rinunciando a parte delle quote di ammortamento dei finanziamenti medesimi, per un importo pari a quello della sovvenzione. La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto ed è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.

**23. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione ed il fabbisogno di liquidità aziendale per un progetto di aggregazione riferito alle filiere del sistema agricolo e agroalimentare regionale del settore viticolo**

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi per l'anticipazione delle spese di conduzione e per il fabbisogno di liquidità aziendale alle imprese attive in regione nella produzione e commercializzazione del vino che aderiscono ad un unico progetto regionale di aggregazione delle proprie attività.

Al progetto aderiscono almeno 5 imprese, di cui almeno due cooperative con complessivamente più di 300 soci.

La produzione di vino di ciascuna delle imprese aderenti:

- a) è realizzata nel territorio regionale;
- b) deriva per almeno l'80% da uve coltivate in territorio regionale;
- c) è superiore a 10.000 hl.

I requisiti di cui alle lettere b) e c) devono essere posseduti dalle imprese aderenti al completamento del progetto.

Il progetto realizza l'aggregazione delle attività affidando ad una società consortile costituita dalle imprese aderenti e avente sede operativa nel territorio regionale la definizione e l'applicazione di strategie unitarie di commercializzazione, promozione, distribuzione e di eventuali servizi correlati, di un'aliquota inizialmente corrispondente al 30% dei prodotti di ogni singola impresa ricadenti all'interno della DOC FRIULI. In alternativa, la medesima aggregazione può essere realizzata con il ricorso ad un contratto di rete soggetto avente durata pari ad almeno cinque anni a partire dalla data di rendicontazione delle spese del progetto.

Il progetto può prevedere ulteriori interventi di aggregazione da realizzarsi tramite fusione per incorporazione in un unico soggetto di due o più delle imprese cooperative aderenti.

L'atto costitutivo della società consortile o il contratto di rete prevedono la possibilità, per l'Amministrazione regionale, di nominare, con provvedimento dell'Amministratore del Fondo, un componente del Consiglio di amministrazione della società o dell'Organo comune della rete.

Per il calcolo della percentuale minima dei prodotti ricadenti all'interno della DOC FRIULI si tiene conto della media degli ettolitri prodotti da ciascuna impresa aderente nel triennio 2021-2023 come riscontrabile da documenti forniti dalle imprese stesse (dichiarazioni di vendemmia e certificati di prodotto).

La realizzazione del progetto può comportare inoltre, da parte della società consortile o della rete, investimenti finalizzati alle attività di produzione, stoccaggio, spumantizzazione ed imbottigliamento del vino. Il contratto di rete prevede e disciplina l'eventuale utilizzo condiviso, da parte delle imprese aderenti, dei beni oggetto degli investimenti per un periodo di anni non inferiore alla durata del contratto stesso.

L'impegno da parte delle imprese aderenti all'affidamento di quanto precedentemente indicato è attestato e documentato a corredo della richiesta di sovvenzione. Il relativo assolvimento è dimostrato, con i necessari conferimenti e devoluzione di attività, ed è condizione per la conferma della sovvenzione richiesta nei tempi e nei modi di seguito indicati.

Per agevolare e coordinare l'attuazione del progetto, le imprese aderenti sono rappresentate dalla società consortile o dalla rete.

La sovvenzione è richiesta dalla società consortile o dalla rete con domanda redatta su modello messo a disposizione dall'Amministratore del Fondo ed è inviata anche alle banche erogatrici i finanziamenti.

La sovvenzione è pari ai conferimenti effettuati da parte di ciascuna impresa aderente alla società consortile o al fondo patrimoniale della rete per la realizzazione del progetto. Nel caso in cui il progetto preveda la fusione per incorporazione tra imprese cooperative aderenti al progetto, per la concessione della sovvenzione alle imprese incorporate si prescinde dai predetti conferimenti alla società consortile o al fondo patrimoniale della rete.

I conferimenti sono utilizzati per le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per la promozione e la commercializzazione dei prodotti ricadenti nella DOC FRIULI nella misura minima del 20% del totale delle spese del progetto;
- b) costruzione, acquisto, miglioramento, ristrutturazione, ampliamento e manutenzioni straordinarie di beni immobili e relative pertinenze, comprese le infrastrutture tecnologiche;
- c) acquisto, realizzazione o miglioramento di impianti e macchinari;
- d) acquisto e sviluppo di programmi informatici o diritti d'uso, soluzioni cloud, comprese tecnologie blockchain;
- e) acquisto o realizzazione di: brevetti, licenze e marchi commerciali;
- f) il capitale circolante attinente alle spese di funzionamento dell'impresa aggregante o della rete nei 18 mesi successivi alla presentazione della domanda di sovvenzione.

Il progetto può inoltre prevedere che l'aggregazione delle attività si realizzi tramite l'acquisizione, da parte della società consortile, della rete o di imprese cooperative aderenti al progetto, di quote rappresentative dell'intero capitale sociale di altre imprese aderenti. Ai fini del calcolo della sovvenzione, sono considerati validi i costi sostenuti per l'acquisizione delle partecipazioni societarie così come attestati da perizia asseverata da parte di un professionista abilitato.

La società consortile o la rete rendicontano le spese sostenute con l'utilizzo dei predetti conferimenti.

La misura della sovvenzione è limitata al 50% dei finanziamenti erogati. Nel caso di fusione per incorporazione delle imprese cooperative aderenti al progetto, la sovvenzione, per le imprese incorporate, è elevata al 75% dei finanziamenti erogati.

Per finanziamenti erogati a partire dal 22 aprile 2022, la conversione in sovvenzione è concessa in applicazione della Comunicazione 2022/c/131 l/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito

dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione della normativa de minimis.

Per finanziamenti erogati precedentemente al 22 aprile 2022, la conversione in sovvenzione è concessa in applicazione della normativa de minimis.

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti, comprendente un cronoprogramma delle azioni e le previsioni di spesa suddivise per le tipologie di costi;
- b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte di ciascuna impresa aderente e dell'impresa aggregante o della rete.

La sovvenzione è concessa accertato il possesso, da parte delle imprese aderenti al progetto e della società consortile o della rete, dei requisiti soggettivi di accesso alle agevolazioni. L'Amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale dei finanziamenti rinunciando a parte delle quote di ammortamento dei finanziamenti medesimi, per un importo pari a quello della sovvenzione, nel rispetto del limite massimo delle sovvenzioni complessivamente concedibili dal Fondo ai sensi dell'articolo 12, comma 6 bis, della legge regionale 5/2020. Nel caso in cui le sovvenzioni siano richieste per un importo superiore a tale limite, l'importo delle stesse è proporzionalmente ridotto.

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente alla concessione della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale dei finanziamenti rinunciando a parte delle quote di ammortamento dei finanziamenti medesimi, per un importo pari a quello della sovvenzione, nel rispetto del limite massimo delle sovvenzioni complessivamente concedibili dal Fondo ai sensi dell'articolo 12, comma 6 bis, della legge regionale 5/2020. Nel caso in cui le sovvenzioni siano richieste per un importo superiore a tale limite, l'importo delle stesse è proporzionalmente ridotto.

La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto ed è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto, dell'ammissibilità delle spese, della produzione di vino di ciascuna impresa aderente al progetto e della percentuale dello stesso derivante da uve coltivate in regione, della percentuale dei prodotti ricadenti all'interno della DOC FRIULI affidati da ciascuna impresa aderente alla società consortile o alla rete.

La sovvenzione è proporzionalmente ridotta nel caso in cui, prima della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto, il numero delle imprese aderenti si riduca in modo da risultare inferiore a 5. Nel caso in cui il progetto preveda la fusione per incorporazione di imprese cooperative in un unico soggetto e la fusione non si realizzi, la sovvenzione concessa alle cooperative per le quali era stata preventivata l'incorporazione è revocata. La sovvenzione concessa è comunque confermata qualora, a fronte della mancata realizzazione della fusione, al progetto risultino aderenti meno di 5 imprese tra le quali un'unica cooperativa.

**24. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dallo smantellamento di imbarcazioni**

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi per il fabbisogno di liquidità aziendale finalizzati allo smantellamento di imbarcazioni che utilizzano le draghe idrauliche come sistema di pesca e che sono iscritte al Compartimento marittimo di Monfalcone.

Le imprese possono beneficiare della sovvenzione unicamente a seguito di demolizioni di imbarcazioni con una età maggiore di 45 anni e comprese nelle categorie tra 1 e 15 GT di stazza.

La sovvenzione è richiesta dalle imprese su modello messo a disposizione dall'Amministratore del Fondo ed è inviata anche alle banche erogatrici i finanziamenti. La richiesta di sovvenzione è, inoltre, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

La misura massima della sovvenzione è pari all'importo del finanziamento calcolato secondo la seguente tabella:

<i>categoria di nave per stazza (GT)</i>	<i>Importo finanziamento</i>
$1 \leq GT \leq 5$	$(12.650 \times GT) + 5.800$
$5 < GT \leq 10$	$(11.775 \times GT) + 10.175$
$10 < GT \leq 15$	$(5.750 \times GT) + 71.300$

e non può superare complessivamente i 600.000,00 euro.

Ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento medesimo l'Amministratore del fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

La sovvenzione è condizionata all'accertamento della demolizione delle imbarcazioni ed è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta demolizione.